

Ai Nostri Clienti
 Loro Indirizzi

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 17 di

infQ azienda – Settembre 2023

LE ULTIME NOVITÀ

<p>Riforma dello sport: le novità del “correttivo bis”</p> <p>Decreto Legislativo n. 120 del 29 agosto 2023 (G.U. n. 206 del 4 settembre 2023)</p>	<p>È stato pubblicato il decreto correttivo inerente al lavoro sportivo. In particolare, si segnala, riguardo alle co.co.co. nell’area del dilettantismo,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di adempiere alla tenuta del libro unico del lavoro e di comunicare i dati retributivi e contributivi all’INPS oltre che attraverso il Rasd, anche secondo le ordinarie modalità; • l’effettuazione degli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti con riferimento ai periodi di paga da luglio a settembre 2023, entro il 31 ottobre 2023; • l’eliminazione dell’obbligo assicurativo INAIL. <p>Inoltre, viene introdotto uno specifico contributo a sostegno di talune associazioni e società sportive dilettantistiche commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di co.co.co.</p>
<p>Contribuzione agricoli post-alluvione: presentazione istanza di sospensione</p> <p>Messaggio INPS n. 3035 del 31 agosto 2023</p>	<p>L’istanza di sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna” potrà essere presentata dai contribuenti legittimati a usufruire della sospensione in oggetto a decorrere dal 1° settembre 2023 e fino al 30 settembre 2023. L’INPS ricorda, altresì, le modalità di presentazione della domanda da parte degli interessati.</p>
<p>Trattamento integrativo speciale turismo: chiarimenti</p> <p>Circolare Agenzia delle Entrate n. 26 del 29 agosto 2023</p>	<p>Sono stati forniti chiarimenti interpretativi sul trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale. La misura è prevista per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori con un reddito di lavoro dipendente, nel periodo d’imposta 2022, non superiore a euro 40.000 euro e consiste in una somma, che non rileva ai fini del reddito imponibile, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.</p>
<p>Minimali e massimali di rendita INAIL dal 1° luglio 2023</p> <p>Decreti Ministero del Lavoro del 21 giugno 2023</p>	<p>Il 17 agosto 2023 sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro i decreti di rivalutazione dei minimali e massimali di rendita INAIL. Dal 1° luglio 2023, ai fini del calcolo delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria,</p> <ul style="list-style-type: none"> • il nuovo minimale è fissato a euro 19.221,30; • il nuovo massimale è fissato a euro 35.696,70. <p>La retribuzione convenzionale annua nel settore agricolo, a decorrere dal 1° luglio 2023, è stabilita in euro 29.010,95.</p>
<p>Apprendistato duale stagionale: coerenza tra attività formativa e lavorativa</p> <p>Nota INL n. 1369 del 7 agosto 2023</p>	<p>L’INL, nel fornire alcuni chiarimenti in ordine alla stipulazione di un contratto di apprendistato di primo livello con uno studente minorenni durante la stagione estiva precisa che è necessaria la verifica da parte del datore di lavoro della coerenza tra il percorso di istruzione svolto dallo studente e l’attività lavorativa.</p>

COMMENTI

DETAZZAZIONE DELLE MANCE NEL SETTORE TURISMO

La Legge di Bilancio 2023 ha istituito un regime di tassazione agevolato per le mance elargite dai clienti ai lavoratori, attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ovvero in denaro, per le **prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione**. Per tali somme è, dunque, previsto l'assoggettamento a tassazione sostitutiva, nella misura del 5%, in luogo della tassazione ordinaria.

Ambito di applicazione

Beneficiano del regime di tassazione agevolata le **mance percepite dai lavoratori per le prestazioni di lavoro rese sia presso le strutture ricettive sia presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991 (a titolo di esempio, ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili, ecc.).

Destinatari del regime fiscale agevolato delle mance sono i lavoratori:

- **titolari di reddito di lavoro dipendente** di importo **non superiore a euro 50.000 nel periodo d'imposta precedente** a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva,
- **che non abbiano rinunciato per iscritto** alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

Rilevanza e trattamento delle mance

Le **mance** elargite dai clienti ai lavoratori, per le **prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione**,

- **sul piano fiscale, sono assoggettate ad imposta sostitutiva** con l'aliquota del 5%, **entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno** per le predette prestazioni di lavoro;
- **sul piano previdenziale e assicurativo, sono escluse dall'imponibile** ai fini del calcolo dei **contributi previdenziali e dei premi INAIL**;
- **sul piano retributivo, non sono computate** nel calcolo del TFR.

Le somme in oggetto rilevano in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore

Il datore di lavoro, **previa verifica** del rispetto del **limite di euro 50.000 di reddito di lavoro dipendente** conseguito dal lavoratore nel precedente periodo d'imposta, applica alle mance la tassazione sostitutiva del 5%.

Se il sostituto d'imposta è stato **l'unico datore di lavoro** ad aver **rilasciato la CU** per l'anno precedente, **applica** automaticamente **l'imposta sostitutiva**. In caso contrario, l'applicazione del regime di tassazione agevolato avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.

Il **lavoratore**, da parte sua, è **tenuto a comunicare al sostituto d'imposta**:

- **l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo** nell'ipotesi in cui, nell'**anno precedente**, abbia conseguito redditi di lavoro dipendente **d'importo superiore a euro 50.000**;

- ai fini della **verifica** del rispetto del **limite annuale delle mance agevolabili** (pari al 25% del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione), l'importo del **reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro** e delle **eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi**.

Il lavoratore, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l'**eventuale rinuncia al regime agevolato**. A fronte di tale rinuncia, l'intero ammontare delle mance, erogate nel periodo d'imposta, concorre ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2023

VENERDÌ 15

Modello 730

CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati e inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4; i datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 e inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730.

SABATO 16 → LUNEDÌ 18

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per versamento ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **agosto 2023**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per versamento contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **agosto 2023**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **agosto 2023**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per versamento contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **agosto 2023**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per versamento alla Gestione Separata di contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **agosto 2023** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi operai agricoli

Ultimo giorno utile per versamento contributi relativi a operai agricoli occupati nel trimestre **gennaio-marzo 2023**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Addizionali

Versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**agosto 2023**).

SABATO 30

Indennità una tantum alluvionati

Termine ultimo per presentare all'INPS la domanda per l'indennità una tantum (500 euro per ciascun periodo di sospensione dell'attività non superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 3.000 euro), a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali a decorrere dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.

SABATO 30 → LUNEDÌ 2 OTTOBRE

Modello 730

CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati e inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4; i datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 e inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730.

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile Un i emens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **agosto 2023**.

Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **agosto 2023**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **agosto 2023**.

Invio tramite Flusso UniEmens.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **agosto 2023**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2023

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.